

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2019 il mese di agosto il giorno 09/08/2019 in Mandatoriccio, provincia di COSENZA, presso la sede sociale in via GIOVANNI PAISIELLO 7 sono presenti i seguenti signori:

FRANCESCO MADEO nato a CARIATI (CS) il 25/11/1986 residente a MILANO cap 20131 in via GIOVANNI PAISIELLO 7 codice fiscale MDAFNC86S25B774F

CHIARA GUIDA nata a VICO EQUENSE (NA) il 09/11/1985 residente a VICO EQUENSE cap 80069 in via PENITO 5 codice fiscale GDUCHR85S49L845W

MATTIA ANDREA NICOLETTI nato a MILANO il 02/12/1969 residente a MILANO cap 20124 in via RUGGERO BOSCOVICH 58 codice fiscale NCLMTN69T02F205B

CECILIA STRAZZA nata a ROMA il 17/04/1990 residente a ROMA cap 00174 in via QUINTILIO VARO 51 codice fiscale STRCCL90D57H501X

GIANMARIA CATALDO nato a CORI il 11/07/1995 residente a LATINA cap 04100 in via DEI CAPPUCCINI 24 codice fiscale CTLGMR95L11D003H

CANDIDA GUIDA nata a VICO EQUENSE il 05/08/1983 residente a VICO EQUENSE cap 80069 in via PENITO 5 codice fiscale GDUCCDD83M45L845U

DOMENICO BANNO' nato a MODENA il 29/08/1984 residente a MODENA cap 41122 in VIALE DEL MERCATO, 332 codice fiscale BNNDNC84M29F257Y

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: CINEFILOS APS (**la denominazione deve contenere l'indicazione di Associazione di promozione sociale o l'acronimo APS**)

ART. 2 L'APS ha sede legale in: MILANO Via GIOVANNI PAISIELLO 7, 20131

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Francesco Madeo
Vice Presidente	Sig. Chiara Guida
Segretario	Sig. Domenico Bannò
Consigliere	Sig. Mattia Nicoletti
Consigliere	Sig. Candida Guida

revisore dei conti, se previsto o obbligatorio)
organo di controllo, se previsto o obbligatorio)

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2019.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su XX articoli di seguito specificati, steso su XXX fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Francesco Madeo

Sig. _____

Chiara Guida

Sig. _____

Domenico Bannò

Sig. _____

Candida Guida

Sig. _____

Mattia Nicoletti

Sig. _____

Francesco Madeo

Sig. _____

Gemmaire Catoldi

Sig. _____

09/08/2019 - Milano



Scade il 25/11/2055
Diritti seg. 0,25
Cl. 5,16

AX 1955262

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MANGATO TECTO

CARTA D'IDENTITA

N° AX 1955262

DI
MADEO FRANCESCO

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 27/12/2020



AS 8076464

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
VICO EQUENSE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 8076464

DI
GUIDA
CHIARA

Cognome GUIDA

Nome CHIARA

Data 09/11/1985

Luogo 1935 P. I. S. A.

VICO EQUENSE SA

Cittadinanza ITALIANA

Residenza VICO EQUENSE (NA)

Via PERITO 13

Telefono MOBILE

Professione

OGGETTI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Gravità 1,75

Cap. CASTANI

Cat. CASTANI

Altre particolari



Firma del titolare *Chiara Guida*

CITTA' DI VICO EQUENSE 28/12/2019

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
dell'Area Comuna ESPOSITO

Euro 5,42


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 CODICE DI IDENTIFICAZIONE: **BRILADO**



COGNOME / SURNAME
ASCOLETTI
NAME / FIRST NAME
MATTIA ANDREA
DATE OF BIRTH / NAISSANCE
AGE AND DATE OF BIRTH
BRILADO 04/01/12 17:50h
SEX / **STRENGTH**
M / 181
HEIGHT / TAILLAGE
165 - 183,30 lb
PLACE OF BIRTH / LIEU
ASCOLETTI (CH) - ITALY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN
ITA
REGISTRATION / RÉGIM
02.12.2018

190734

[illegible]

Cognome	STRAZZA				REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ROMA
Nome	CECILIA				
Data di nascita	17/04/1990				
Luogo di nascita	ROMA				
Cittadinanza	ITALIANA				
Residenza	ROMA				
Via	VIA QUINTILIO VARO 31				
Stato civile	STATO LIBERO				
Professione	chiamato				
Firma del titolare <i>Cecilia Strazza</i> ROMA 25 LUG 2021					
DIMISSIONI E CONTRASSEGNI RAGGIANTI Somme: 1,70 Capelli: Castani Colori: Verdi Segni particolari:		Segno del ditta Indicare il colore <i>Indicare il colore</i> <i>Indicare il colore</i>			
		AS 3054520 			
					DI STRAZZA CECILIA

REPUBBLICA ITALIANA

CARTA DI IDENTITÀ
RANFIRE N

(MODENA)
BANNOC
DOMENICO
MODENA
29.03.1984
980-1-A-1984

L.M.
175

2001317AA

CIITA2661317AA4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8408299M2308294ITA<<<<<<<<<<<<<2
BANNO<<DOMENICO</><<<<<<<<<<<<<

MODENA
VIALE DEL MERCATO 332
29.05.2013 29.09.2013
ITA
BIN4N084M28F287Y
Domestica Servizi
VALIDA PER L'ESPATRIO

Cognome GUIDA
 Nome CANDIDA
 nato il 05/08/1983
 (foto n° 21) R. 1 Z. A
 a VICO EQUENSE 1A
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VICO EQUENSE (NA)
 Via PERITO n. 5
 Stato civile SIBILI
 Professione LIBERA PROFESSIONE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari

Foto del titolare
 Firma del titolare
 Impronta del dito
 euro 5.42
 Circo MARCONI
 Circo MARCONI

CANDIDA
 GUIDA
 DI
 N° AT 5467428
 CARTA D'IDENTITÀ
 VICO EQUENSE
 COMUNE DI
 REPUBBLICA ITALIANA

AT 5467428
 DOCUMENTO VAL. FIN. 05/08/2022

Scadenza: 14/09/2020
 AS 2474224

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 LATINA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° AS: 2474224
 DI
 CATALDO
 GIANMARIA

Cognome CATALDO
 Nome GIANMARIA
 nato il 11/07/1995
 (foto n° 110) p. 2 s. A
 a CORI (LT)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza LATINA (LT)
 Via DEI CAPPUCCINI, 24 Sc. A Int. 1
 Stato civile
 Professione STUDENTE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.75
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari

Firma del titolare
 LATINA 15/09/2010
 Impresario del titolo
 Tragnet Flavio



STATUTO CINEFILOS APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente
al Terzo Settore denominato: << CINEFILOS APS >>, assume la forma giuridica di associazione
partitica e aconfessionale.

l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con
erzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione a
registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale de
erzo settore.

l'associazione ha sede legale in via/piazza Giovanni Paisiello 7 nel comune di Milano

il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.

ART. 2 (Statuto)

l'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.

l'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale
comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice
civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'associazione si prefigge di diffondere la cultura cinematografica nel mondo giovanile e non; ampliare
conoscenza della cultura cinematografica, letteraria ed artistica in genere;
- *L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge di promuovere iniziative atte
favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere
monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegato, e queste
per valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere
configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.*
- *L'associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una p
appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare
qualità dei tempi di vita personale e sociale.*
- *L'associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementa
iniziative sociali per l'attuazione dei fini statuari. L'associazione è apartitica, aconfessionale e no
persegue finalità di lucro.*

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o
erzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nono
le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in

- Attività culturali: incontri, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni;
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per giovani, adulti, educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale: pubblicazione di web magazine con raccolta di recensioni, saggi, approfondimenti, aggiornamenti quotidiani sulla cultura e l'arte cinematografica.

l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il successivo Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

l'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di UN associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona designata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ... spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

In tutte le riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

l'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Alle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la divisione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

l'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

l'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

È in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. mandati.

l'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Neanche se in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 del codice civile.

l'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne sono a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Ente meno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il revisore esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Qualsiasi componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, per tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2011 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività dell'associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2011.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono indicati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2011 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2011 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 12 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

restato nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Una copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

l'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

l'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 31 (Disposizioni finali)

in quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 26/11/2019, alle ore 12:00, presso la sede legale di Via GIOVANNI PAISIELLO n. 7 in MILANO, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione CINEFILOS APS, come da avviso agli associati spedito a mezzo posta elettronica in data 05/11/2019, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Variazione della sede legale;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Francesco Madeo (in proprio)
- Chiara Guida (in proprio)
- Domenico Bannò (in proprio)
- Mattia Nicoletti (in proprio)
- Candida Guida (in videoconferenza)
- Cecilia Strazza (in videoconferenza)
- Gianmarco Cataldo (in videoconferenza)

Assume la presidenza il Signor Francesco Madeo che chiama il Signor Domenico Bannò a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero degli Associati partecipanti rispetta quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea in prima convocazione.

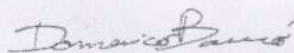
Aperta la discussione su quanto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale ravvisa l'opportunità di variazione della sede legale dell'Associazione da MILANO a MANDATORICCIO (CS). La variazione in un contesto sociale povero di iniziative darebbe maggiore senso alle attività poste in essere e permetterebbe altresì di abbattere i costi di gestione su più fronti. Interviene il Signor MATTIA NICOLETTI che esprime dei dubbi sulla proposta; dubbi ai quali il Presidente ribatte garantendo che le attività dell'Associazione continueranno comunque ad essere svolte su tutto il territorio nazionale.

Al termine di una approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità dei partecipanti, delibera accogliendo la proposta del Presidente alla variazione della sede dell'Associazione da MILANO Via GIOVANNI PAISIELLO n. 7 a MANDATORICCIO (CS) in Via ALDO MORO n. 5.

Il Presidente accoglie favorevolmente la votazione e ringrazia tutti i partecipanti. Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea fa presente come nella redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto siano stati commessi degli errori accidentali di battitura. Propone all'Assemblea di non procedere alla formale correzione e ad un conseguente nuovo deposito rimandando per i dati corretti a quelli presenti presso i pubblici registri. L'Assemblea all'unanimità dei partecipanti approva la proposta del Presidente di non procedere alla correzione e ad un conseguente nuovo deposito rimandando per i dati corretti a quelli presenti presso i pubblici registri.

Nessun'altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa all'Assemblea alle ore 13:15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

